

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 maggio 2015

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2.

Nuove disposizioni in materia di agriturismo. (15R00158) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione. (15R00187) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 20.

Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione. (15R00188) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti). (15R00189) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2014, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo). (15R00190) ... Pag. 16

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 1.

Istituzione del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo. (15R00177) Pag. 17

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2014, n. 8.

Modificazioni della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e della legge provinciale di contabilità 1979, relative alle operazioni di cessione dei crediti. (15R00149) Pag. 19



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 febbraio 2015, n. 5.

Abrogazione del regolamento per la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione dei contributi a sostegno delle scuole materne. (15R00142) *Pag.* 20

**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio
2015, n. 021/Pres.

Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (15R00231) *Pag.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio
2015, n. 022/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)", emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 50. (15R00181) *Pag.* 23

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2015, n. 19.

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo. (15R00211) *Pag.* 25

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 29 settembre 2014, n. 22.

Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche. (15R00128) *Pag.* 30



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2.

Nuove disposizioni in materia di agriturismo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 - Supplemento ordinario n. 1 - del 26 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.***Finalità*

1. La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina l'agriturismo al fine di:

- a) favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo;
- b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali;
- c) creare occupazione per i familiari dell'imprenditore agricolo;
- d) valorizzare e promuovere i prodotti agricoli locali tipici e quelli provenienti da coltivazioni biologiche e da agricoltura integrata;
- e) valorizzare le strutture economiche e produttive dell'azienda agricola tutelando i caratteri dell'ambiente, in particolare di quello rurale, e le sue risorse;
- f) promuovere e tutelare le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale;
- g) favorire i rapporti tra città e campagna, incrementando le potenzialità dell'offerta turistica piemontese.

*Capo II***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE****Art. 2.***Definizione di agriturismo*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella

forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali previsti dalle norme igienico-sanitarie;

b) locare ad uso turistico camere con l'eventuale prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, di somministrazione di merende, da servire ai propri ospiti, nonché di organizzazione di attività ricreative, sportive e culturali. Nel caso dell'ospitalità con prestazione del solo servizio di prima colazione, è consentito l'uso dell'angolo cottura in dotazione nelle camere locate oppure di una cucina in uso comune a tutti gli ospiti;

c) somministrare pasti e bevande secondo le modalità definite nell'articolo 3;

d) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino);

e) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, culturali, didattiche, divulgative e pedagogiche nel settore dell'educazione alimentare-ambientale o di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.


4. Le attività di cui al comma 3 possono essere svolte anche disgiuntamente tra loro.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art. 3.*Criteri e limiti dell'attività agrituristica*

1. Al fine di meglio qualificare l'attività agrituristica, di promuovere i prodotti agroalimentari regionali e di caratterizzare l'offerta enogastronomica piemontese, l'azienda agrituristica si attiene ai seguenti criteri:

a) apportare, nella preparazione e somministrazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proprio il cui costo non sia inferiore al 25 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;



b) apportare, nella preparazione di pasti e bevande, una quota di prodotto proveniente da aziende agricole singole o associate operanti, preferibilmente in accordi di filiera, nel territorio della regione il cui costo non sia inferiore al 60 per cento del costo totale del prodotto utilizzato;

c) possibilità di approvvigionarsi per la parte rimanente dei prodotti impiegati da artigiani alimentari piemontesi o da produzioni agricole provenienti da zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

d) per il completamento delle pietanze da somministrare sono consentiti l'utilizzo di ingredienti complementari non ottenibili in Piemonte, nonché la somministrazione di prodotti, tipicamente di largo consumo, di uso comune dell'ospitalità tradizionale;

e) in deroga alla lettera a), negli alloggi agrituristici possono essere somministrati, limitatamente alle persone alloggiate e alle sole prime colazioni, cibi e bevande anche non costituiti da prodotti propri dell'azienda agricola purché per l'80 per cento del costo totale siano di origine agricola piemontese;

f) nel caso di preparazione di diete speciali riconducibili a motivi di salute è consentito l'utilizzo di prodotti in deroga alle lettere a), b), c) d), e) per un quantitativo non superiore al 10 per cento del costo totale;

g) esporre l'indicazione dell'origine e della provenienza di tutti i prodotti;

h) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alle lettere a) e b), è data comunicazione al comune in cui ha sede l'azienda il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

2. Alle aziende agrituristiche ubicate nei comuni montani individuati dal programma di sviluppo rurale, per il calcolo delle percentuali di prodotto di cui al comma 1, lettere a), b), e), f) si applica il parametro del peso o del costo.

3. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Art. 4.

Prevalenza dell'attività agricola e connessione dell'attività agrituristica

1. L'attività agricola dell'azienda o delle aziende, in caso di imprenditori agricoli associati, deve rimanere prevalente rispetto all'attività agrituristica.

2. La prevalenza dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola nel corso dell'anno solare è superiore al tempo utilizzato nell'attività agrituristica, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica.

3. Il requisito della prevalenza si considera comunque sussistente qualora la ricettività agrituristica rientri in quanto previsto nell'articolo 6.

4. La connessione dell'attività agrituristica rispetto all'attività agricola si realizza allorché l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto della presente legge.

5. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, individua tra l'altro:

a) le ore lavorative occorrenti per le singole attività agricole come da tabella ettaro/coltura definita dalla Giunta regionale;

b) i valori della PLV attribuibili alle singole colture e allevamenti.

6. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

Art. 5.

Criteria e modalità per la verifica del rapporto di prevalenza

1. La prevalenza e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autocertificazione da presentare secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:

a) l'attività agrituristica e l'attività agricola e la consistenza della produzione aziendale;

b) la scelta della condizione per realizzare la prevalenza dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

c) le strutture edilizie presenti nelle unità tecniche economiche (UTE) da utilizzare per le attività agrituristiche e per l'attività agricola.

3. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:

a) al tempo di lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agricola e a quello per l'attività agrituristica;

b) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.

4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica sono mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agrituristica.

5. Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della prevalenza dell'attività agricola, la comunicazione va trasmessa allo sportello unico delle



attività produttive (SUAP) come individuato all'articolo 10, tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

Art. 6.

Ospitalità rurale familiare

1. È istituita una forma specifica di agriturismo denominata "ospitalità rurale familiare", in attuazione della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo) e dell'articolo 23 della legge 17 aprile 2001, n. 122 (Disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale).

2. L'attività può essere esercitata solo dall'imprenditore agricolo professionale (IAP), ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere *d*), *f*), *g*), *ee*), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e dai suoi familiari esclusivamente nella parte abitativa del fabbricato rurale ed è incompatibile con qualsiasi altra forma ricettiva o di ospitalità agrituristica.

3. Nell'ambito dell'ospitalità rurale familiare la ricettività e la somministrazione di pasti è limitata ad un massimo di dieci persone al giorno.

4. I requisiti igienico-sanitari ed urbanistici sono gli stessi delle abitazioni rurali. Per lo svolgimento dell'attività è necessario il possesso della certificazione di conformità edilizia ed agibilità o della dichiarazione di conformità di un professionista abilitato.

5. Per la preparazione dei pasti è consentito l'utilizzo della cucina dell'abitazione.

6. Per l'ospitalità è consentito l'utilizzo delle camere dell'abitazione.

Art. 7.

Alloggi agrituristici e spazi per campeggi

1. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, e quelli collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane, nei quali viene data ospitalità ai turisti dagli imprenditori agricoli.

2. La capacità ricettiva di un'azienda agricola in alloggio agrituristico non può essere superiore ai trentacinque posti letto, di cui dieci destinati a bambini di età inferiore a dodici anni.

3. Nel caso di alloggi agrituristici collocati in immobili rurali, quali baite, alpeggi, malghe e simili, siti in zone montane ad altitudini superiori ai 1.000 metri e raggiungibili solo con sentieri, mulattiere o strade di servizio non aperte al traffico, è consentito utilizzare camerate a più letti e di sovrapporre ciascun letto base ad un altro per una ricettività massima di trentacinque posti letto, senza dover incrementare superfici e cubature delle camere.

4. Negli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana;
- b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento.

5. Nelle aziende agricole possono essere previsti spazi aperti destinati all'insediamento temporaneo di un massimo di tre tende o caravan.

6. In relazione alle esigenze locali il comune può consentire, in alternativa ai posti letto di cui al comma 2, l'elevazione del numero di tende o caravan fino ad un massimo di dieci, per non più di trenta persone, previa verifica che l'azienda agricola abbia un'estensione territoriale e caratteristiche adeguate per ospitarle.

Art. 8.

Immobili destinati all'attività agrituristica

1. Gli imprenditori agricoli per le attività agrituristiche possono utilizzare i fabbricati o le parti di essi esistenti da almeno tre anni sul fondo alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 10 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, e conformi alla normativa urbanistico-edilizia. In deroga alla normativa vigente, possono essere utilizzati per attività agrituristiche anche i fabbricati rurali la cui destinazione d'uso è stata modificata negli ultimi cinque anni alla data di presentazione della SCIA.

2. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, è consentito utilizzare per tale attività:

a) l'abitazione ove risiede l'imprenditore medesimo anche se ubicata fuori dal fondo;

b) altri fabbricati già esistenti sul fondo di cui abbia la preesistente disponibilità l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell'articolo 230 bis, comma 3, del codice civile, a condizione che siano siti nello stesso comune o in comune limitrofo a quello in cui è collocato il fondo.

3. L'utilizzo dei fondi e degli edifici per le attività agrituristiche previste dalla presente legge non comporta la modifica della destinazione d'uso agricolo dei medesimi.

4. Per l'esercizio delle attività agrituristiche possono essere effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi necessari per la fornitura dei servizi igienicosanitari ai turisti dotati di tende o caravan, in conformità delle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attività



agrituristica. In deroga al divieto di utilizzo di nuovi fabbricati, è consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei percorsi e dei vani alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

5. Al fine di garantire migliori standard, per le aziende agrituristiche di maggiori dimensioni e di nuova apertura, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche:

a) gli spazi comuni destinati all'attività devono essere accessibili anche ricorrendo ad opere provvisorie e dotati di servizi igienici per disabili;

b) le strutture agrituristiche con un numero superiore a dieci posti letto devono essere dotate di almeno una camera accessibile e di servizio igienico per disabili;

c) le strutture agrituristiche con un numero superiore a venticinque posti letto devono essere dotate di almeno due camere accessibili e di servizi igienici per disabili.

Art. 9.

Norme igienico-sanitarie e requisiti tecnici ed igienico-sanitari

1. Le camere e le unità abitative degli alloggi agrituristici devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), come modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22.

2. Le camere e le unità abitative devono disporre almeno dei seguenti servizi igienico-sanitari: un wc ogni dieci persone, un bagno o doccia ogni dodici persone, un lavabo ogni sei persone, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.

3. Per gli insediamenti di non più di tre tende o caravan devono essere garantiti ai turisti i servizi igienico-sanitari e la fornitura d'acqua mediante le strutture ordinarie dell'azienda agricola; per gli insediamenti superiori a tre tende o caravan deve essere garantito, mediante strutture apposite, il rispetto dei parametri minimi dei requisiti igienico-sanitari previsti per i campeggi ad una stella dalla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8.

4. Qualora le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici rurali esistenti non consentano l'adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, è consentito l'uso di camere o unità abitative anche con altezza non inferiore a metri 2,20, sempreché venga garantito un volume minimo dei locali pari a quello risultante dal rapporto tra superficie minima e altezza indicati dall'articolo 4 della l.r. 34/1988; è, altresì, consentita una finestratura inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, purché sia garantito un sufficiente ricambio d'aria.

5. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande avvengono nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dall'ordinamento.

6. È possibile utilizzare la cucina agrituristica come laboratorio multifunzionale.

7. Nei comuni montani, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, per attività effettuate esclusivamente con carattere di stagionalità, l'uso della cucina domestica può essere autorizzato per la preparazione e per la somministrazione di pasti fino ad un massimo di venti posti.

8. La macellazione nella azienda agrituristica è consentita per i volatili da cortile, i conigli, la selvaggina allevata e cacciata nel rispetto della normativa vigente.

9. In conformità di quanto previsto dall'articolo 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. In deroga all'articolo 50 della l.r. 5/2012, per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purché vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto, come disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.

Art. 10.

Segnalazione certificata di inizio attività

1. Chiunque intende gestire un'azienda agrituristica presenta una SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in modalità telematica al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);


b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);

c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

3. Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:

a) agli uffici comunali competenti e all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;

b) alla provincia o città metropolitana o altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competenti per territorio, ai fini informativi.



4. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.

Art. 11.

Sospensione e cessazione dell'attività agrituristica

1. L'esercizio dell'attività agrituristica, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 17, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.

2. In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.

3. Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.

4. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3, il comune informa la provincia o la città metropolitana o altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.

5. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.

6. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili da parte del comune di ulteriori centottanta giorni. Decorso tale termine, l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.

Art. 12.

Riserva di denominazione, classificazione e marchi identificativi delle aziende agrituristiche

1. L'uso della denominazione "agriturismo" e dei suoi termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 2.

2. L'uso della denominazione "ospitalità rurale familiare" è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali che esercitano le attività turistiche ricettive ai sensi dell'articolo 6.

3. Le aziende agrituristiche sono classificate in base a standard qualitativi minimi obbligatori riferiti al contesto aziendale e paesaggistico, alla dotazione strutturale dell'azienda, ai requisiti di professionalità dell'operatore agrituristico e ai servizi complementari offerti e si dotano di un marchio grafico che identifica l'azienda e le attività agrituristiche esercitate ai sensi della presente legge.

4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, provvede all'adozione delle modalità e dei criteri di classificazione omogenei nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche coerentemente con quanto approvato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 13 febbraio 2013, n. 1720 (De-

terminazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche) e con il decreto 3 giugno 2014, n. 5964 (Modalità di applicazione del Marchio nazionale dell'agriturismo e istituzione del repertorio nazionale dell'agriturismo).

5. Le attività di ospitalità rurale familiare si dotano di un ulteriore specifico marchio grafico predisposto e approvato secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Eventuali modifiche oggettive comportanti il cambio della classificazione dell'azienda agrituristica sono soggette alle procedure amministrative di cui all'articolo 10, comma 4.

Capo III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

Art. 13.

Interventi per lo sviluppo

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale sullo sviluppo rurale, realizza azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell'offerta agrituristica.

2. La Regione promuove l'attività agrituristica sul proprio territorio attraverso propri portali turistici, aggiornati in collaborazione con le organizzazioni turistiche locali.

Capo IV

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 14.

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con riferimento alle attività agrituristiche, disciplina:

a) i parametri per la definizione dei rapporti di prevalenza e connessione tra attività agricola e attività agrituristica sulla base di apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per l'attività agricola, le modalità di conteggio, i criteri per la determinazione delle relative percentuali di prodotti agricoli aziendali da utilizzarsi nella somministrazione di pasti e bevande, i valori della PLV nonché i limiti di ristorazione tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 4;

b) i criteri e le modalità di verifica del rapporto di prevalenza e di connessione tra attività agricola e agrituristica sulla base della relazione che l'imprenditore agricolo deve allegare alla documentazione utile per l'apertura dell'attività, nel rispetto delle previsioni indicate all'articolo 5 tenendo conto delle caratteristiche del territorio, delle condizioni socio-economiche della zona nonché delle tecniche colturali stabilmente utilizzate dall'imprenditore agricolo;



c) le caratteristiche e la localizzazione dei fabbricati ai fini dell'esercizio agrituristico di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), nel rispetto della ruralità dei luoghi e degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale;

d) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e per gli eventuali ampliamenti strutturali ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica tenendo conto anche delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico riferibili a tipologie meritevoli di conservazione e tutela;

e) i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali da adibire ad attività agrituristica, degli spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, delle piscine e di ulteriori attività pertinenziali, laddove presenti, nonché di eventuali servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale, regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia e delle disposizioni previste all'articolo 9;

f) le modalità e i criteri omogenei di classificazione nonché dell'uso del marchio che individua, nel territorio regionale, le aziende agrituristiche sulla base dei parametri approvati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con il decreto 1720/2013 e con il decreto 5964/2014;

g) i requisiti professionali del personale interno a servizio dell'attività agrituristica nonché di eventuali collaboratori professionali esterni a servizio delle attività complementari all'agriturismo;

h) il periodo di apertura delle aziende agrituristiche tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale.

2. Con riferimento all'ospitalità rurale familiare, il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

a) i requisiti e le modalità di esercizio dell'ospitalità rurale familiare tenendo conto della qualifica di imprenditore agricolo professionale e nel rispetto della normativa nazionale di riferimento;

b) le modalità e i criteri di adozione e di utilizzo dello specifico marchio grafico che individua, nel territorio regionale, l'attività di ospitalità rurale familiare esercitata ai sensi dell'articolo 6.

Capo V

OBLIGHI, DIVIETI, VIGILANZA E SANZIONI

Art. 15.

Obblighi e divieti

1. Gli imprenditori agricoli, singoli e associati, che esercitano le attività di cui alla presente legge hanno il compito di:

a) ottemperare, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente;

b) ottemperare, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, alle procedure di segnalazione per le variazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente;

c) ottemperare, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, alle procedure di comunicazione della sospensione e cessazione volontaria dell'attività al SUAP territorialmente competente;

d) esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata realizzato in conformità del modello stabilito dalla Regione;

e) osservare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di concessione ed uso del marchio grafico;

f) esporre al pubblico l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;

g) osservare i limiti massimi previsti in materia di capacità ricettiva e somministrazione degli alimenti e bevande nonché i limiti percentuali di utilizzo dei prodotti propri o di altra provenienza secondo i parametri stabiliti agli articoli 3 e 7;

h) comunicare le caratteristiche e i prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo ed esporli al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), come modificata dalla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38. In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;

i) comunicare alla provincia o alla città metropolitana o ad altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate i dati previsti dall'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera), come inserito dalla legge regionale 2 luglio 2003, n. 15, ai fini della rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi agrituristici e di agevolare la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo;

j) ottemperare agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.

2. È fatto divieto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, di:

a) utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, denominazioni e loghi differenti da quelli previsti all'articolo 12, commi 1 e 2 e dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14, o idonei ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva;

b) realizzare nuove costruzioni per l'attività agrituristica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la deroga di cui all'articolo 8, comma 4 e la realizzazione di aumenti o trasferimenti di volumetrie eventualmente ammissibili ai sensi degli strumenti urbanistici comunali o di atti di governo del territorio;

c) utilizzare per l'attività agrituristica fabbricati non esistenti da almeno tre anni alla data di presentazione della SCIA o della richiesta di variazione dell'attività esistente, fatta salva la deroga di cui all'articolo 8, comma 1, nonché fabbricati di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) con caratteristiche diverse da quelle previste nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 14.



Art. 16.

Funzioni di vigilanza e controllo

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono esercitate dal comune nonché da altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

2. I comuni, in forma singola o associata, esercitano i controlli di cui al comma 1 in forma coordinata con le altre autonomie locali e con le aziende sanitarie competenti per territorio. I comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo esercitata nell'anno precedente.

3. In caso di inerzia del comune nella vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture ricettive previste nella presente legge e nell'accertamento di fatti che rappresentino violazioni delle norme sulla ricettività turistica, provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Art. 17.

Sanzioni

1. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *a*) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.

2. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *b*) e *c*) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00.

3. Chiunque gestisce un'azienda agrituristica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *d*) ed *e*) ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata o viola gli obblighi previsti in materia di concessione e utilizzo del marchio grafico nonché di loghi definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 per le attività di cui alla presente legge è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 500,00.

4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f*) in materia di esposizione al pubblico della provenienza dei prodotti alimentari utilizzati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 250,00.

5. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *g*) in materia di limiti nella ricettività e nella somministrazione nonché di percentuali nell'utilizzo dei prodotti propri è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

6. Chiunque compie irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *h*) è soggetto alle disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio

1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive), come modificata dalla l.r. 38/2009.

7. Chiunque omette di trasmettere i dati di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i*) è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 5 bis, comma 2 della l.r. 12/1987.

8. Il titolare dell'azienda agrituristica che viola le disposizioni dell'articolo 15, comma 1, lettera *j*) in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza incorre nella sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 773/1931.

9. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *a*) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 ad euro 500,00.

10. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 15, comma 2, lettere *b*) e *c*) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

11. In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 15, il comune o altro soggetto avente titolo può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale cessazione.

Art. 18.

Applicazione delle sanzioni

1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 17, commi da 1 a 6 e da 9 a 10 sono di competenza del comune, quelle di cui all'articolo 17, comma 7 sono di competenza della provincia o della città metropolitana o di altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate, sul cui territorio insiste la struttura ricettiva agrituristica.

2. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).


3. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 1° luglio 2011, n. 9, e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).

Art. 19.

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione delle attività di agriturismo, di incremento dei livelli occupazionali e di diffusione dell'ospitalità rurale familiare, nonché della semplificazione delle procedure.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissio-



ne consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce le seguenti informazioni:

a) in che misura la semplificazione delle procedure ha favorito il consolidamento e l'incremento delle attività di agriturismo sul territorio regionale con particolare riferimento all'aumento dei posti letto disponibili;

b) l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione delle misure previste dalla legge;

c) il contributo dato allo sviluppo dell'attività agrituristica dalla diffusione del modello di ospitalità rurale familiare previsto dall'articolo 6;

d) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema agriturismo.

3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 20.

Disposizioni transitorie e finali

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 valgono le disposizioni, per quanto compatibili, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo).

2. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 devono adeguarsi, entro centottanta giorni, alle nuove disposizioni in materia di classificazione, loghi e marchi identificativi delle attività ricettive agrituristiche.

3. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 3 entro il 1° luglio 2015.

Art. 21.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la l.r. 38/1995;

b) l'articolo 6 e la lettera g) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno);

c) le parole "alloggi agroturistici" nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 febbraio 2015

CHIAMPARINO

15R00158

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2014)), altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria
Parte I n. 10 del 6 agosto 2014)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2014)).

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 41/2013, è inserito il seguente:

«Art. 29-bis

(Fondi speciali).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 27 della legge n. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi da perfezionarsi nel corso dell'esercizio 2014 restano determinati nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti.».



Art. 2.

Inserimento della Tabella A allegata alla legge regionale n. 41/2013

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale n. 41/2013 è inserita la Tabella A da includere nel fondo speciale di parte corrente, allegata ai sensi dell'art. 29-bis della legge regionale n. 41/2013:

«Tabella A (art. 29-bis)

Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente

Area	Competenza 2014	Competenza 2015	Competenza 2016
Cultura, Sport, Tempo libero	2.000.000,00	0,00	0,00»

Art. 3.

Modifica all'art. 51 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e del Lavoro (Arsel Liguria)).

1. Il comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 43/2013 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nell'Area XI "Istruzione, Formazione, Lavoro" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, esercizio 2014, alle seguenti Unità previsionali di base:

11.101 "Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio";

11.102 "Spese per il diritto allo studio universitario";

11.103 "Spese per le attività di istruzione e formazione professionale";

11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro".».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (Tasse sulle concessioni regionali)

1. Alla voce d'ordine 18 dell'allegato A della legge regionale n. 66/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente tipologia:

«Tipo E: permesso temporaneo di pesca di cui all'art. 10, comma 1, lettera e), della legge regionale 1° aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell'ecosistema acquatico), € 5,00 durata giornaliera; € 8,00 durata di tre giorni; € 13,00 durata di una settimana.».».

2. Al termine della Nota alla voce d'ordine 18 di cui al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 8/2014, l'importo di tasse e sovrattasse è dimezzato per i titoli abilitativi di tipo B e C per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età; i soggetti di età inferiore ad anni sedici e i portatori di grave handicap, di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni e integrazioni, sono esenti dal pagamento di tasse e sovrattasse.».

Art. 5.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 7 agosto 2013, n. 26 (Interventi di razionalizzazione amministrativa in materia di cultura)

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 26/2013, le parole: «e comunque decorso un anno dalla nomina» sono soppresse.

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 34 (Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo dal vivo)

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis

Sovvenzioni straordinarie

1. La Regione può concedere sovvenzioni straordinarie a sostegno dell'attività di spettacolo dal vivo condotta da operatori privati, compresi coloro che gestiscono direttamente strutture teatrali di proprietà o ad essi date in concessione o in affitto.

2. I criteri e le modalità di intervento sono definiti dagli appositi bandi approvati dalla Giunta regionale.

3. Gli interventi di cui al comma 1 non rientrano tra quelli disciplinati dal piano pluriennale di promozione dello spettacolo di cui all'art. 4.».

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione dell'art. 10-bis della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, come inserito dall'art. 6 dalla presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dall'art. 10-bis, comma 1, della legge regionale n. 34/2006 e successive modificazioni ed integrazioni con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Art. 8.

Sostegno a manifestazioni sportive, turistiche e culturali

1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere finanziariamente la realizzazione dell'edizione 2015 «Giro d'Italia» di ciclismo, limitatamente alle attività sportive svolte nel territorio regionale secondo le modalità stabilite dalla stessa.

2. Le eventuali economie relative alle risorse stanziare per le finalità di cui al comma 1 possono essere destinate a promuovere e a sostenere la realizzazione di manifestazioni sportive, turistiche e culturali.

Art. 9.

Misure alternative di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 4-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 4-ter, del decreto-legge n. 66/2014, convertito, dalla legge n. 89/2014, al fine dell'individuazione delle misure di contenimento della spesa corrente alternative a quelle previste dal comma 2 del medesimo articolo, l'autorizzazione di spesa dell'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento» è ridotta, per l'esercizio 2014, per complessivi € 200.000,00.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito della spesa relativa all'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento» lo stanziamento iniziale autorizzato con il bilancio di previsione dovrà prevedere una riduzione di € 200.000,00, da applicarsi su un capitolo della stessa unità previsionale di base rapportato al bilancio di previsione dell'anno precedente.

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di ricognizione e individuazione dei capitoli di spesa oggetto delle predette riduzioni.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2014:

prelevamento di quota pari a € 2.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente»;

iscrizione di € 2.000.000,00, in termini di competenza e di cassa, all'U.P.B. 12.103 «Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero».

Art. 11.

Variazioni al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014 sono apportate variazioni per € 6.956.044,05 in termini di competenza e di cassa.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014 sono apportate variazioni per € 6.956.044,05 in termini di competenza e di cassa.

Art. 12.

Modifica all'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 42 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014)

1. Dopo la lettera c) del comma 1, dell'art. 7, della legge regionale n. 42/2013 è aggiunta la seguente:

«c-bis) in conseguenza dell'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 agosto 2014

Il vice Presidente: Montaldo

15R00187



LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 20.

Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I n. 10 del 6 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni di riordino e riforma della partecipazione della Regione a soggetti di diritto privato anche in attuazione e recepimento dei principi della vigente normativa nazionale in materia ed è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) garantire la qualità dello svolgimento delle proprie funzioni anche assicurando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto dei principi di tutela della concorrenza di cui alla normativa statale di riferimento;

b) razionalizzare le attività ed i costi delle società partecipate;

c) semplificare il sistema delle partecipazioni della Regione Liguria.

Art. 2.

Principi

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione Liguria può:

a) assumere o mantenere il controllo diretto o indiretto di società aventi le caratteristiche di società in house che, in coerenza con gli obiettivi strategici delle politiche regionali stabiliti negli atti di programmazione, svolgano o producano:

1) servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica ovvero servizi necessari per il perseguimento delle proprie attività istituzionali;

2) prevalentemente compiti di centrale di committenza;

3) servizi finanziari per la Regione;

b) assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in società nelle quali la partecipazione si renda necessaria, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per il perseguimento di interessi di rilievo regionale connessi alle proprie finalità istituzionali.

2. Per le società controllate direttamente o indirettamente che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, la Regione adotta misure volte alla dismissione della propria partecipazione azionaria ovvero di messa in liquidazione delle società. Qualora nelle attività svolte dalle anzidette società vi siano rami di attività che presentino le caratteristiche di cui al comma 1, gli stessi sono acquisiti dalle società di cui all'art. 4 con caratteristiche più analoghe.

3. Il processo di semplificazione del sistema delle quote azionarie della Regione possedute direttamente o indirettamente in società non rientranti nella fattispecie di cui al comma 1, è completato mediante la cessione delle quote o la liquidazione di tali società.

4. La Giunta regionale individua ed aggiorna annualmente le partecipazioni azionarie da dismettere per il venir meno delle caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini dell'art. 2:

a) per servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica, si intendono, sulla base di quanto desumibile dagli atti della Comunità europea, sia servizi di mercato che non di mercato, volti a soddisfare bisogni diffusi dei cittadini, degli enti locali o delle imprese da rendere secondo principi di continuità, parità di accesso e di trattamento di tutti gli utenti;

b) per centrali di committenza si intendono le società che, come amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni, svolgano le attività indicate dall'art. 3, comma 34, del citato decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

c) per servizi finanziari svolti per la regione, si intendono la detenzione di partecipazioni azionarie, la gestione di fondi, la concessione di finanziamenti ed agevolazioni, l'emissione di strumenti finanziari, la concessione di garanzie ed altre operazioni finanziarie, volti al perseguimento delle finalità di interesse regionale.



Art. 4.

Conferma delle partecipazioni regionali

1. In applicazione dei principi di cui all'art. 2, la Regione conferma il controllo diretto o indiretto sulle seguenti società:

a) Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a. di cui alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.a.) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) Società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.a. di cui alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della Regione Liguria ad una Società di progettazione informatica) e successive modificazioni e integrazioni;

c) Società regionale della Liguria per l'internazionalizzazione delle imprese - Liguria International Soc. Cons.p.a. di cui alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 28 (Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri);

d) Società Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale ligure - I.R.E S.p.a. di cui alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 6 (Riorganizzazione delle partecipazioni societarie in materia di infrastrutture, energia ed edilizia residenziale pubblica);

e) Ligurcapital S.p.a.;

f) I.P.S. S.c.p.a. Inseidiamenti Produttivi Savonesi, di cui all'art. 25 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012)) e successive modificazioni e integrazioni;

g) Liguria Ricerche S.p.a., società unipersonale costituita per le finalità di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 48/1973 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI E PERSONALE DELLE SOCIETÀ

Art. 5.

Organi delle società

1. Per quanto concerne le società di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e quelle comunque a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, qualora sia previsto come organo di governo il Consiglio di amministrazione, la composizione degli organi e la determinazione degli emolumenti da corrispondere è disciplinata dalle vigenti disposizioni nazionali.

2. Tenuto conto della tipologia dell'attività svolta e della finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale può emanare indirizzi alle società di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che prevedano modifiche statutarie volte alla nomina di un amministratore unico.

Art. 6.

Reclutamento del personale delle società partecipate

1. Le società di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e quelle di cui la Regione abbia comunque il controllo diretto o indiretto adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi avuto riguardo alla capacità professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2. La Regione adotta, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità fra sue società partecipate, anche ai sensi della normativa nazionale vigente in materia.

Art. 7.

Divieti o limitazioni dell'assunzione e del trattamento del personale

1. Le società partecipate di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e quelle di cui la Regione abbia comunque il controllo diretto o indiretto si attengono ai principi di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale, previsti da disposizioni nazionali vigenti in materia.


2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale emana atti di indirizzo con i quali, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale e ferme restando le esclusioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia, definisce specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le società adottano i provvedimenti attuativi degli atti di indirizzo e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello, fermo restando i contratti nazionali in vigore secondo le disposizioni della normativa statale di riferimento.

3. La Regione verifica il rispetto dei vincoli di cui al presente articolo. In caso di violazione dei suddetti vincoli trova applicazione quanto previsto dall'art. 4, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 8.

Affidamenti diretti fra società partecipate

5. Le società di cui all'art. 2, cui possa essere riconosciuto il requisito di organismi di diritto pubblico, possono procedere fra di loro all'affidamento diretto di incarichi, previa comunicazione alla Regione.



TITOLO III

DISPOSIZIONI INERENTI SOCIETÀ IN PERDITA

Art. 9.

Divieto di trasferimenti o finanziamenti a società in perdita

1. In applicazione dei principi nazionali vigenti in materia, la Regione non può, salvo quanto previsto dall'art. 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite, anche *infra* annuali, se non a fronte della realizzazione di programmi di investimento supportati da piani di risanamento preventivamente approvati dalla Regione stessa.

Art. 10.

Penalità per gli organi delle società in perdita

1. A decorrere dall'esercizio 2015 le società di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), e quelle comunque di cui la Regione abbia il controllo diretto o indiretto titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'Ente controllante.

Art. 11.

Messa in liquidazione delle società in perdita

1. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, le società di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a*), e quelle di cui la Regione abbia comunque il controllo diretto o indiretto sono poste in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale.

2. La Regione promuove la messa in liquidazione delle società di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), delle quali non abbia la maggioranza azionaria ovvero provvede alla cessione delle relative quote di proprietà.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 12.

Trasformazione della natura societaria di Datasiel S.p.a.

1. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale procede alla trasformazione della natura societaria della Società Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica, di cui alla legge regionale n. 1. n. 17/1985 e successive modificazioni e integrazioni, da Società per Azioni a Consorzio o Società consortile.

2. Alla nuova forma societaria partecipano gli enti del Sistema Informativo Regionale Integrato (SIIR), di cui all'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria) e successive modificazioni e integrazioni e possono aderire gli enti di cui all'art. 6 della medesima legge.

3. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse ed attività della società, totalmente partecipata dall'Azienda sanitaria locale n. 4 - Chiavarese, Tetig, S.r.l., che svolge in prevalenza servizi strumentali alla ricerca e sperimentazione in tecnologie per l'amministrazione sanitaria, l'Azienda sanitaria locale n. 4 - Chiavarese adotta i provvedimenti necessari a far confluire tale società nella nuova forma societaria. Tale operazione si realizza nei modi e con le garanzie previste dall'art. 2112 del codice civile.

4. Dalla data di effetto della trasformazione di Datasiel da S.p.a. a Consorzio o Società consortile lo stesso esercita le funzioni assegnate a Datasiel S.p.a. dalla legge regionale n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni.


5. La trasformazione della natura societaria di Datasiel S.p.a. si realizza nei modi e con le garanzie previste dall'art. 2498 del codice civile; in particolare proseguono senza variazioni i rapporti di lavoro in essere.

Art. 13.

Trasformazioni società partecipate

1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività propedeutiche all'innovazione ed allo sviluppo, nonché di contenere i costi e le spese generali, la Giunta regionale può prevedere la confluenza nell'istituendo Consorzio o Società consortile, di cui all'art. 12, di altre società di cui all'art. 2, sulla base di apposito piano industriale.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale può prevedere, tramite i necessari indirizzi nel caso di società a controllo indiretto, la trasformazione in Consorzio o Società consortile anche delle altre società di cui all'art. 2.



TITOLO V

MODIFICAZIONI DI NORME, NORME TRANSITORIE

E FINALI E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 14.

Modifica della legge regionale n. 48/1973

1. Al comma 2, dell'art. 10, della legge regionale n. 48/1973 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

Art. 15.

Norma transitoria

1. In fase di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la Giunta regionale, adotta con propria deliberazione i provvedimenti attuativi di cui all'art. 12, comma 1;

b) l'Azienda sanitaria locale n. 4 - Chiavarese adotta i provvedimenti di cui all'art. 12, comma 3.

Art. 16.

Norme finali

1. Le denominazioni Datasiel S.p.a. e Tetig S.r.l. contenute negli atti si intendono riferite al Consorzio o alla Società consortile di cui all'art. 12.

2. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge trova applicazione la normativa nazionale in materia di società partecipate da pubbliche amministrazioni. Restano ferme le esclusioni di cui all'art. 1, comma 550, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)).

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. L'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)) è abrogato.

Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 agosto 2014

Il vice Presidente: Montaldo

15R00188

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2014, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria – Parte I n. 10 del 6 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.


Modifica all'art. 8 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).

1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2014 è abrogato.

Art. 2.

Modifica all'art. 11 della legge regionale n. 1/2014

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 1/2014, dopo le parole: «comuni inadempienti» sono aggiunte le parole: «, nel rispetto delle funzioni dell'Agenzia di cui all'art. 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».



Art. 3.

Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 1/2014

1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2014, le parole: «e i criteri per la determinazione delle tariffe da applicare a fronte della erogazione dei servizi nelle aree territoriali omogenee» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'art. 238, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Alla lettera *e*) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 1/2014, dopo la parola: «enti» è inserita la seguente: «pubblici» e dopo le parole: «gestione dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza».

Art. 4.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2014

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2014, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini di cui al comma 1, la Struttura regionale coordina una Segreteria composta da idonee professionalità di carattere tecnico, economico e finanziario, la cui dotazione organica è assicurata da personale messo a disposizione da comuni, province e Regione.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 24-bis della legge regionale n. 1/2014

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 1/2014 è inserito il seguente:

*«Articolo 24-bis**Disposizioni urgenti per gli impianti di discarica*

1. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modificazioni ed integrazioni, i gestori di impianti di discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che non siano in grado di assicurare, tramite idonei sistemi di pretrattamento dei rifiuti prima della collocazione in discarica, la separazione fra la frazione secca e la frazione umida e la successiva stabilizzazione di quest'ultima, devono presentare alla Regione e alla Provincia competente per territorio, entro la data del 30 settembre 2014, programmi di adeguamento, con i seguenti contenuti:

- a) indicazione dei sistemi di trattamento attualmente praticati;
- b) interventi di adeguamento necessari;
- c) il crono-programma di realizzazione degli interventi di adeguamento, la cui conclusione deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

2. I comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti residenti, che conferiscono i propri rifiuti indifferenziati agli impianti di discarica, devono presentare alla

Regione e alla Provincia competente per territorio, entro la data del 31 ottobre 2014, programmi organizzativi che devono indicare:

a) le azioni rivolte ad incrementare la raccolta differenziata delle frazioni riciclabili al fine di raggiungere i risultati previsti dalla vigente normativa;

b) le azioni finalizzate all'avvio o al potenziamento della raccolta differenziata della frazione organica, con il conseguente conferimento, a partire dal 1° gennaio 2015, a specifici impianti di trattamento diversi dalle discariche;

c) la determinazione e relativa tempistica della percentuale di intercettazione della frazione organica da raggiungere.

3. La Provincia competente per territorio provvede, entro dieci giorni dal ricevimento dei programmi di adeguamento e dei programmi organizzativi, ad indire, previa verifica della completezza della documentazione, una conferenza di servizi a cui partecipa anche la Regione.

Nell'ambito della conferenza di servizi vengono contestualmente adottati i provvedimenti in merito a:

- a) i programmi di adeguamento di cui al comma 1;
- b) i programmi organizzativi di cui al comma 2;
- c) le necessarie modifiche ed integrazioni ai provvedimenti autorizzativi in corso, comprensive delle prescrizioni in ordine al monitoraggio dell'attuazione degli interventi programmati.

La conferenza di servizi deve concludersi entro il 31 dicembre 2014.

4. I comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti residenti presentano comunque il programma organizzativo entro il 31 dicembre anche tramite le aree territoriali omogenee di cui all'art. 16 ove già operative. Tali programmi, trasmessi alla Provincia competente e alla Regione, sono valutati entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. Gli impianti di discarica continuano ad operare con le modalità operative previste dai provvedimenti autorizzativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla adozione dei provvedimenti di cui al comma 3 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

6. Successivamente all'approvazione dei programmi di adeguamento, gli impianti di discarica possono operare nei limiti e con le modalità stabilite nei provvedimenti autorizzativi modificati ed integrati ai sensi del comma 3.

7. La mancata presentazione dei programmi di adeguamento di cui al comma 1 da parte dei gestori delle discariche nei termini indicati, ovvero la mancata approvazione di detti programmi nell'ambito della conferenza di cui al comma 3, comporta la immediata decadenza *ope legis* dell'autorizzazione all'esercizio.

8. La mancata realizzazione degli interventi per il trattamento dei rifiuti nei termini previsti comporta la sospensione *ope legis* dell'autorizzazione all'esercizio.

9. La mancata presentazione o approvazione dei programmi organizzativi di cui al comma 2 da parte dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, ovvero la mancata realizzazione degli interventi per la raccolta differenziata nei termini previsti, comporta il divieto di conferimento dei rifiuti indifferenziati negli impianti di discarica.



10. L'applicazione del divieto di cui al comma 9 avviene sulla base delle informazioni fornite da parte della Regione ai gestori degli impianti di discarica.

11. In ogni caso il conferimento dei rifiuti presso impianti di discarica deve avvenire nel rispetto di quanto indicato dal decreto del Ministro dell'ambiente 27 settembre 2010 (Ammissibilità dei rifiuti in discarica).».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 agosto 2014

Il vice Presidente: Montaldo

15R00189

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2014, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 11 del 13 agosto 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

(Modifiche dell'art. 3 della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo))

1. Il comma 1 dell'art. 3 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Si intende per pescaturismo l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) e successive modificazioni e integrazioni, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo.”.

2. Al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “connessa a quella, principale di pesca” sono soppresse.

3. Al comma 3-bis dell'art. 3 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “articolo 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38)” sono sostituite dalle seguenti: “art. 2 del d.lgs. 4/2012”.

Art. 2.

(Modifiche dell'art. 11 della l.r. 37/2007)

1. Il comma 1 dell'art. 11 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 11 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“2. L'esercizio delle attività d'ittiturismo deve essere svolto, mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità dell'imprenditore ittico o mediante l'utilizzo della propria abitazione.”.

3. Il comma 3 dell'art. 11 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche dell'art. 11-bis della l.r. 37/2007)

1. Al comma 1 dell'art. 11-bis della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “articolo 7 del d.lgs. 154/2004” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 2 del d.lgs. 4/2012”.

Art. 4.

(Modifiche dell'art. 12 della l.r. 37/2007)

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

“d) gli eventuali limiti massimi di ospitalità e ristorazione nel rispetto delle norme in materia di libera concorrenza con le imprese che ad altro titolo possono esercitare attività analoghe;”.

3. La lettera f) del comma 2 dell'art. 12 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

Art. 5.

(Modifiche dell'art. 18 della l.r. 37/2007)

1. Il comma 6 dell'art. 18 della l.r. 37/2007 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2 sono svolte dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.”.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 agosto 2014

BURLANDO

15R00190

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 1.

Istituzione del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo.

(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 8/I-II del 24 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE DEL NUOVO COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Art. 1.

Fusione dei comuni di Pieve di Bono e Prezzo

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni è istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 il Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo.

2. La circoscrizione territoriale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo è costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo.

3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del Comune di Pieve di Bono-Prezzo le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel Comune di Pieve di Bono alla data di estinzione.

5. In conformità a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3 continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 2.

Capoluogo e sede del Comune

1. La sede legale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo è situata nell'abitato di Creto, che costituisce il capoluogo del Comune.

2. Lo statuto del Comune può prevedere che le sedute degli organi collegiali possano svolgersi anche al di fuori della sede legale.

3. Gli uffici del Comune possono essere dislocati su tutto il territorio comunale.

Art. 3.

Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il Comune di Pieve di Bono-Prezzo subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni di origine di Pieve di Bono e Prezzo.

2. In caso di contrasto tra gli enti di origine, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti controversi, secondo i principi che regolano la successione delle persone giuridiche.

3. Trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 1, commi 127, 128 e 129 della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni».

Art. 4.

Beni di uso civico

1. La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico spetta alle comunità di originaria appartenenza.

2. Soggetti di imputazione sono i Comuni di origine, comprese le loro originarie frazioni, considerati tutti frazioni ai fini dell'amministrazione dei beni di uso civico.



Capo II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Gestione del nuovo comune fino degli organi comunali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune provvede un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario straordinario è coadiuvato, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo composto da coloro che, alla data dell'estinzione dei Comuni, svolgevano le funzioni di sindaco. Il comitato è consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il commissario straordinario convoca periodicamente il comitato, anche su richiesta di uno dei componenti, per informare sulle attività programmate e su quelle in corso.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni, l'elezione del sindaco e del consiglio dei comuni di Pieve di Bono e Prezzo non si effettua nel turno elettorale generale dell'anno 2015. Fino al 31 dicembre 2015 continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Pieve di Bono-Prezzo e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.

2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1, o in assenza, decide il commissario.

Art. 7.

Regime degli atti

1. Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine.

Art. 8.

Mobilità del personale

1. Il personale dei Comuni d'origine è trasferito al nuovo Comune ai sensi dell'art. 2112 del codice civile. Nel trasferimento del personale si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

2. Ai segretari comunali si applica la disposizione prevista dall'art. 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, e successive modificazioni.

Art. 9.

Statuto e regolamento sui funzionamento del consiglio comunale

1. Lo statuto comunale può prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

2. 1 Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo.

3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Neve di Bene vigenti alla data del 31 dicembre 2015.

Art. 10.

Disposizioni per la prima elezione del sindaco e del consiglio comunale

1. La prima elezione del sindaco e del consiglio del Comune di Pieve di Bono-Prezzo si svolge nel turno elettorale che sarà indetto in una domenica compresa tra il 1° maggio e il 15 giugno 2016.

2. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale si applicano le disposizioni regionali relative all'elezione diretta del sindaco e del consiglio dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

3. In prima applicazione, un seggio del consiglio comunale è assegnato al candidato più votato nella sezione elettorale istituita nella circoscrizione territoriale dell'estinto Comune di Prezzo. A tal fine l'ufficio centrale, prima di procedere all'attribuzione dei seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, dopo aver svolto le operazioni indicate dal medesimo art. 33, comma 1, lettere da a) fino a d), compie le seguenti operazioni:

1) forma una graduatoria, disponendo i nominativi dei candidati alla carica di consigliere comunale secondo l'ordine decrescente dei voti di preferenza ottenuti nella sezione elettorale istituita nella circoscrizione territoriale dell'estinto Comune di Prezzo e prescindendo dalla lista di appartenenza. A parità di voti precede il più anziano di età;

2) proclama eletto il candidato risultante al primo posto nella graduatoria;



3) assegna gli ulteriori seggi secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale n. 3 del 1994 e proclama eletti i candidati secondo l'ordine della graduatoria formata ai sensi della lettera c) del medesimo art. 33; al computo concorre il seggio assegnato al candidato proclamato ai sensi del precedente punto 2);

4) il seggio assegnato ai sensi del punto 2) che nel corso del mandato rimanga vacante è attribuito al candidato non eletto appartenente alla medesima lista del consigliere da surrogare e che precede nella graduatoria di cui al punto 1). Qualora nessun candidato della medesima lista sia inserito nella graduatoria, la surrogazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria medesima e non comporta la rideterminazione del numero dei seggi assegnati alle liste in base al punto 3).

Art. 11.

Disposizioni per la prima formazione dell'organo esecutivo

1. Al fine di consentire la rappresentanza nell'organo esecutivo di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il sindaco può nominare con proprio decreto fino a quattro assessori.

2. L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del Comune di Pieve di Bono-Prezzo è pari a tre volte l'indennità mensile di carica dell'assessore indicata nell'art. 12 della presente legge. In caso di nomina di un numero di assessori superiore a tre, le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco.

Art. 12.

Disposizioni transitorie in materia di indennità di carica

1. Ai sindaci e agli assessori del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo spettano le indennità rispettivamente previste dal regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione 20 aprile 2010, n. 4/L per i sindaci dei Comuni inclusi nella fascia 2 livello superiore, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 19 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1.

Art. 13.

Esercizio provvisorio

1. Fino all'adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo, è consentito l'esercizio provvisorio secondo la disciplina prevista dall'art. 33 del DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L come sostituito dall'art. 3 del DPGR 6 dicembre 2001, n. 16/L. Per gli stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti.

Art. 14.

Norma di rinvio

1. Al Comune di Pieve di Bono-Prezzo spettano i contributi che erano previsti dall'art. 42, comma 7, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della stessa legge regionale n. 11 del 2014.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 16 febbraio 2015

ROSSI

15R00177

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2014, n. 8.

Modificazioni della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e della legge provinciale di contabilità 1979, relative alle operazioni di cessione dei crediti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39/I-II del 30 settembre 2014)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, relativo all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

1. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 1 del 2014 le parole: «è ridotta con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, di 0,33 punti percentuali per i soggetti aventi un reddito imponibile ai



fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotta di 0,73 punti percentuali per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 15.000 euro».

2. Nel comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 1 del 2014 le parole: «Se entro la data di adozione del provvedimento risultano apportate a livello nazionale modificazioni alla disciplina dell'IRPEF comportanti minori entrate per il bilancio provinciale superiori a quelle dell'applicazione di questo articolo, la Giunta provinciale non adotta il provvedimento di riduzione dell'aliquota di cui al primo periodo e resta confermata l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF prevista a livello statale.» sono soppresse.

3. Nel comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale n. 1 del 2014 le parole: «superiore a 28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 15.000 euro».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 9-quater nella legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), relativo alle operazioni di cessione dei crediti.

1. Dopo l'art. 9-ter della legge provinciale di contabilità è inserito il seguente:

«Art. 9-quater.
Disposizioni concernenti le operazioni
di cessione dei crediti

1. La Provincia sostiene gli oneri finanziari connessi alle operazioni di cessione dei crediti di cui all'art. 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, vantati nei confronti della Provincia e degli enti strumentali di cui all'art. 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), certificati ai sensi dell'art. 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Per l'attuazione del comma 1, la Provincia concede ai creditori una somma pari all'importo sostenuto per le operazioni connesse alla cessione del credito a favore di banche e di intermediari finanziari, che hanno concluso specifici accordi con la Provincia e gli enti strumentali di cui al comma 1; tali accordi prevedono le modalità e le condizioni connesse alle operazioni di cessione di tali crediti. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e le condizioni per l'applicazione di questo comma, anche attraverso l'assegnazione e l'erogazione delle somme direttamente alle predette banche e intermediari finanziari.

3. Se non diversamente disposto con legge provinciale, questo articolo è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2016.»

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. A seguito delle modifiche contenute nell'art. 1 il fondo per la riduzione della pressione fiscale nei confronti delle imprese e dei cittadini, previsto dall'art. 3 della legge provinciale n. 1 del 2014 (unità previsionale di base 95.5.210), è ridotto per l'anno 2014 di 7.000.000 di euro; per lo stesso anno è aumentato di un pari importo lo stanziamento dei fondi di riserva - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210).

2. Per i fini dell'art. 2 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2016 sull'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico). Alla copertura degli oneri derivanti da questo comma si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.215).

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale di contabilità 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 26 settembre 2014

ROSSI

15R00149

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 febbraio 2015, n. 5.

Abrogazione del regolamento per la disciplina delle modalità e dei criteri di erogazione dei contributi a sostegno delle scuole materne.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige - Provincia autonoma di Bolzano n. 7/I-II del 17 febbraio 2015)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 3 febbraio 2015, n. 126;



E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1994, n. 57, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 febbraio 2015

KOMPATSCHER

15R00142

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio 2015, n. 021/Pres.

Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 «Norme regionali in materia di attività culturali» che autorizza l'Amministrazione a concedere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale anticipazioni di cassa sugli incentivi annuali che lo Stato assegna agli organismi medesimi per la propria attività a valere sul fondo unico per lo spettacolo (FUS) e prevede che con regolamento regionale siano definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione dei citati interventi;

Visto lo schema di «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di atti-

vità culturali) », predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 161;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Beneficiari

Art. 3 - Condizioni per la concessione e il pagamento dell'anticipazione

Art. 4 - Importo delle anticipazioni

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda

Art. 6 - Termini del procedimento

Art. 7 - Interessi applicati alla restituzione

Art. 8 - Disposizione transitoria

Art. 9 - Rinvio

Art. 10 - Entrata in vigore


Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito legge, definisce le condizioni specifiche e le modalità di attuazione delle anticipazioni di cassa:

a) degli incentivi assegnati annualmente dallo Stato alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge;

b) degli incentivi annuali che lo Stato eroga ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale per la propria attività a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge.



Art. 2.

Beneficiari

1. I beneficiari possono essere:

- a) la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste;
- b) i teatri nazionali, i teatri di rilevante interesse culturale, le imprese di produzione teatrale ed i centri di produzione teatrale beneficiari di incentivi annuali concessi dallo Stato per la propria attività a valere sul FUS.

Art. 3.

Condizioni per la concessione e il pagamento dell'anticipazione

1. Sono condizioni per la concessione dell'anticipazione:

- a. avere sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Tale condizione deve essere soddisfatta al momento della liquidazione dell'anticipazione e deve essere mantenuta fino alla restituzione degli importi anticipati;
- b. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c. effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione;
- d. formale impegno alla sistematica restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalle liquidazioni statali e comunque alla totale restituzione entro il 30 novembre dell'anno di concessione;
- e. presentazione del programma della attività annuale;

2. Il pagamento dell'anticipazione è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

3. Come previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge, tutte le citate anticipazioni non sono subordinate alla presentazione di idonee garanzie patrimoniali.

Art. 4.

Importo delle anticipazioni

1. L'importo massimo dell'anticipazione concedibile alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste non può essere superiore a quello del contributo statale effettivamente assegnato e comunque non può superare i 5 milioni di euro.

2. L'importo massimo delle anticipazioni concedibili a ciascun organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), è pari al contributo statale concesso a valere sul FUS per l'anno in corso e non può comunque essere superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato nell'esercizio precedente. Se l'importo a disposizione della Regione non è sufficiente a soddisfare tutte le domande le concessioni sono effettuate in modo proporzionale agli importi richiesti.

3. Qualora alla data di presentazione della domanda di anticipazione non sia ancora stato perfezionato il provvedimento di concessione a valere sul fondo FUS si tiene conto dell'importo del contributo statale ottenuto a valere sul FUS nell'esercizio precedente. Qualora l'importo della concessione annuale FUS risulti inferiore a quanto anticipato sussiste l'obbligo della restituzione della differenza entro trenta giorni dalla notizia.

Art. 5.

Modalità di presentazione della domanda

1. La fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi presenta domanda, esclusivamente a mezzo pec, tra il 1° gennaio ed il 15 febbraio di ogni anno.

2. La domanda di incentivo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione di formale impegno alla sistematica restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalle liquidazioni statali e comunque alla totale restituzione entro il 30 novembre dell'anno di concessione. Tali dichiarazioni sono sottoscritte dal legale rappresentante;

b) programma dell'attività annuale;

c) attestazione di effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione comprovato da situazione finanziaria preventiva, approvata dagli organi di amministrazione, certificata dall'organo di controllo interno dell'organismo richiedente;

d) bilancio preventivo approvato.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), presentano domanda, esclusivamente a mezzo pec, dopo la presentazione della domanda di ammissione al contributo statale a valere sul FUS presentata per i settori di cui agli articoli 10, 11, 14 e 15 del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), tra il 1° gennaio e il 15 febbraio di ogni anno.

4. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione:

a) dichiarazione di formale impegno alla sistematica restituzione dell'anticipazione all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalle liquidazioni statali e comunque alla totale restituzione entro il 30 novembre dell'anno di concessione. Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante;

b) dichiarazione di accettazione della condizione della liquidazione, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, sottoscritta dal legale rappresentante;

c) programma dell'attività annuale;

d) atto formale di impegno alla restituzione della anticipazione entro trenta giorni dalla eventuale non accettazione della domanda di contributo o, entro trenta giorni dalla notizia dell'importo del contributo, della eventuale differenza tra il contributo anticipato e quello concesso;

e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, e di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) attestazione di effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione comprovato da situazione finanziaria preventiva, approvata dagli organi di amministrazione, certificata dall'organo di controllo interno dell'organismo richiedente;

g) bilancio preventivo approvato.

5. Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo fra il Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, e il soggetto richiedente avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 6.

Termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda, debitamente corredata da tutti gli allegati .



Art. 7.

Interessi applicati alla restituzione

1. Qualora le anticipazioni non siano restituite entro i termini stabiliti dal regolamento le somme sono maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 8.

Disposizione transitoria

1. Per l'anno 2015, al fine di garantire la continuità operativa dell'attività teatrale, possono beneficiare dell'anticipazione di cui all'articolo 16, comma 2, della legge, i teatri che si sono candidati ad essere riconosciuti dallo Stato teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, imprese di produzione teatrale e centri di produzione teatrale, in attesa degli esiti della domanda. Se il riconoscimento non è ottenuto, l'anticipazione è restituita entro trenta giorni dalla notizia.

2. Per l'anno 2015 la domanda dell'anticipazione è presentata entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

15R00231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 febbraio 2015, n. 022/Pres.

Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)", emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 50.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2015)

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 6, comma 90, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)», che prevede che «per le finalità previste dagli articoli 2, 4 e 7

della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui all'annessa Tabella Y»;

Visto lo schema di «Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)", emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 50», predisposto dal Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 160;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del "Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)", emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 50», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica del «Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014)», emanato con decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 50

Art. 1 modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

Art. 2 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 51/2014

Art. 3 inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto del Presidente della Regione 50/2014

Art. 4 modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

Art. 5 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 50/2014



Art. 6 modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

Art. 7 modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

Art. 8 modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

Art. 9 modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

Art. 10 modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

Art. 11 modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

Art. 12 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

Art. 13 entrata in vigore

Art. 1.
Modifica all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 50/2014, dopo le parole: «di seguito denominata legge,» sono inserite le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato),».

Art. 2.
Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 51/2014

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 51/2014, è inserito il seguente comma:

«3-bis. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.»

Art. 3.
Inserimento dell'articolo 4-bis nel decreto del Presidente della Regione 50/2014

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2014, n. 50 (Regolamento in materia di concessione e di erogazione di incentivi per manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale ed internazionale e per il sostegno agli enti di cultura cinematografica e alla rete di mediateche pubbliche, in attuazione dall'articolo 6, comma 92, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4-bis (Utile ragionevole)

1. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato), si intende per utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato dal presente Regolamento, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalla manifestazione o dall'attività istituzionale oggetto di contributo il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap – Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento.

2. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole, di cui al comma 1, può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.».

Art. 4.

Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

1. Al secondo periodo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 50/2014, dopo le parole: «fabbisogno di finanziamento stimato» sono inserite le seguenti parole: «, oltre a un utile ragionevole,»;

Art. 5.

Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 50/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «al comma 3, lettera a), dell'articolo 7» sono sostituite dalle parole: «all'articolo 7, comma 3, lettera a)»;

b) dopo le parole: «spesa effettivamente sostenuta per la medesima attività» sono inserite le seguenti parole: «e un utile ragionevole.».

Art. 6.

Modifica all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 50/2014 le parole: «spese per il pagamento dei diritti di autore» sono sostituite dalle seguenti parole: «spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale.».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 50/2014, le parole: «e per servizi con carattere specialistico relativi alla manifestazione» sono sostituite dalle seguenti parole: «e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili alla manifestazione.».

Art. 7.

Modifica all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 50/2014, è aggiunta la seguente:

«i-bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici».

Art. 8.

Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

1. Al secondo periodo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 50/2014, dopo le parole: «fabbisogno di finanziamento stimato» sono inserite le seguenti parole: «, oltre a un utile ragionevole,»;

Art. 9.

Modifica all'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 50/2014 è sostituito dal seguente:


«3. Al rendiconto sono allegati:

a) il bilancio consuntivo dell'annualità cui si riferisce il contributo, ai fini della verifica di cui all'articolo 17, comma 3;

b) la relazione riepilogativa dell'attività istituzionale del soggetto beneficiario, svolta nell'annualità per la quale è stato concesso l'incentivo, da cui emerge il perseguimento delle finalità di pubblico interesse;

c) per le imprese: l'elenco analitico della documentazione presentata, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio.».

2. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 50/2014 è abrogato.



Art. 10.

Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 51/2014 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 72, lettera a), della legge, per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda l'utile ragionevole, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.».

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 51/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 72, lettera b), della legge, per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda l'utile ragionevole, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.».

3. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 51/2014 è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 73, della legge, qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), emerga che l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede l'utile ragionevole, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede tale utile ragionevole.»

4. Il comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 51/2014 è abrogato.

Art. 11.

Modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 50/2014, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «spese per il pagamento dei diritti di autore» sono sostituite dalle seguenti parole: «spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale»;

b) dopo le parole: «spese per coppe e premi per concorsi;» sono inserite le parole: «spese per migliorare l'accesso del pubblico alle attività istituzionali, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie;».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 50/2014, le parole: «e per servizi con carattere specialistico relativi all'attività finanziata» sono sostituite dalle seguenti parole: «e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili all'attività finanziata».

Art. 12.

Modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 50/2014

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 50/2014, è aggiunta la seguente:

«i-bis) spese per la pubblicazione di quotidiani e periodici, sia cartacei che elettronici».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: *Il Presidente*: SERRACCHIANI

15R00181

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2015, n. 19.

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 27 febbraio 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Ambito di applicazione

Art. 4 - Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici

Art. 5 - Caratteristiche della pubblicazione e del riutilizzo

Art. 6 - Organizzazione e attuazione

Art. 7 - Partecipazione e collaborazione di soggetti pubblici e privati

Art. 8 - Interventi a sostegno dell'iniziativa pubblica e privata legata al riutilizzo

Art. 9 - Amministrazione trasparente

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera r), e comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);



Vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32 (Attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea – INSPIRE);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

Visto la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana»);

Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 4 febbraio 2015;

Considerato quanto segue:

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo economico e sociale, promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini e incentivare la crescita economica, la normativa europea, da ultimo con la dir. 2013/37/UE, e la normativa nazionale, hanno regolato il processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, dettando disposizioni in materia di apertura e riutilizzo dei dati pubblici, finalizzate a favorire lo sviluppo di servizi innovativi, stimolare la crescita economica e l'impegno sociale, incentivando e rendendo maggiormente cogenti le strategie di apertura dei dati e il riutilizzo delle informazioni;

2. In conformità con la normativa europea e nazionale in materia di apertura e riutilizzo dei dati, la Regione Toscana, nel quadro delle disposizioni regionali in materia di sviluppo della società dell'informazione, quali in particolare la legge regionale n. 1/2004, la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) e la legge regionale n. 54/2009, valorizza con la presente legge il patrimonio informativo pubblico quale strumento di trasparenza, diffusione della conoscenza e risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio e disciplina la diffusione di dati pubblici, quali i dati di tipo sociale, economico, geografico, climatico, turistico, ambientale e il riutilizzo degli stessi nel rispetto della normativa, con particolare attenzione alla protezione dei dati personali, al diritto d'autore e alle ulteriori norme che pongono limitazioni o esclusioni all'apertura e al riutilizzo dei dati;

3. I dati e i servizi di tipo aperto (open data e open services) e la conoscenza che ne deriva (open knowledge) costituiscono elemento imprescindibile per raggiungere l'obiettivo, che la Regione persegue con la presente legge, di realizzare un'amministrazione pubblica digitale e aperta (open government), basata sulla partecipazione e sulla collaborazione tra soggetti pubblici e privati del territorio, in coerenza e in continuità con le norme in materia di trasparenza, accesso e amministrazione digitale e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;

4. La Regione promuove l'uso delle tecnologie, in particolare internet e l'accesso alla rete, quali elementi abilitanti ai processi di open government, con la finalità di sviluppare una società dell'informazione aperta e pienamente inclusiva e, a tal fine, con la presente legge regola e incentiva l'apertura e il riutilizzo dei dati pubblici e favorisce lo sviluppo di progetti per rendere tecnologicamente più avanzati il territorio toscano, le città e l'area metropolitana, attraverso informazioni, utilità e servizi per i cittadini;

5. La Regione, che ha provveduto al consolidamento e alla messa a disposizione di piattaforme tecnologiche per la pubblicazione dei dati regionali in logica open data e ha approvato linee guida recanti i criteri generali e il modello organizzativo per la strategia in materia di dati aperti, con la presente legge disciplina strumenti e interventi idonei a conferire maggiore effettività e omogeneità sul territorio regionale alle iniziative attuate, in modo che le proprie strutture, gli enti dipendenti e i soggetti del territorio, nel rispetto della loro autonomia, siano tenuti ad assicurare la pubblicazione di dati di tipo aperto, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge;

6. Al fine di realizzare un'amministrazione aperta, omogenea e uniforme sul territorio e dare sostegno agli enti toscani, la Regione mette a disposizione le piattaforme tecnologiche che consentono la pubblicazione di dati di tipo aperto ai soggetti del territorio toscano, che, su richiesta, possono fruire di uno spazio autonomo all'interno delle stesse o possono realizzare la cooperazione fra portali e cataloghi di dati di tipo aperto;

7. Con la finalità di garantire la massima diffusione e il riutilizzo del proprio patrimonio informativo, la Regione, con la presente legge, delinea finalità, interventi e modello organizzativo, con particolare attenzione a garantire la necessaria internazionalizzazione all'apertura, dal momento che il riutilizzo dei dati toscani travalica i confini regionali e nazionali e può rivestire interesse anche per soggetti che operano a livello europeo o internazionale, nell'ottica che caratterizza la società dell'informazione e della conoscenza;

8. Per raggiungere gli obiettivi di trasparenza, partecipazione e collaborazione fra amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini, la Regione attiva interventi mirati alla sensibilizzazione e al coinvolgimento attivo dei soggetti pubblici e privati del territorio, anche attraverso la possibilità di proposte e segnalazioni in relazione agli open data;



APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina le modalità attraverso le quali la Regione Toscana, in attuazione della normativa in materia di amministrazione digitale e, in particolare, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico), assicura la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità e la riutilizzabilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare, garantendone la pubblicazione tramite la rete internet in formati aperti secondo gli standard internazionali.

2. La presente legge si inserisce nella più ampia strategia regionale per la crescita e lo sviluppo digitale del territorio toscano.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) dato della pubblica amministrazione: il dato formato, o comunque trattato, dalla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 82/2005;

b) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo n. 82/2005;

c) formato dei dati di tipo aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi, di cui all'articolo 68, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 82/2005;

d) dati di tipo aperto (open data), di cui all'articolo 68, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 82/2005: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione;

e) metadati: le informazioni che descrivono i set di dati e i servizi relativi ai dati e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 6), della

direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

f) documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 36/2006; la definizione di documento non comprende i programmi informatici;

g) licenza standard per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo n. 36/2006;

h) accessibilità: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici);

i) riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare un soggetto fra quelli previsti all'articolo 3, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 36/2006;

l) titolare del dato: il soggetto fra quelli previsti all'articolo 3 che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 36/2006;

m) responsabile del dato: la struttura che all'interno dell'amministrazione pubblica ha la responsabilità dell'esattezza, della completezza, della qualità e dell'aggiornamento di insiemi di dati o di banche dati;


n) servizi relativi ai dati: le operazioni che possono essere eseguite, con applicazioni informatiche, sui dati contenuti nei set di dati o sui metadati connessi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 4), della dir. 2007/2/CE;

o) interoperabilità: la possibilità per i set di dati di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, n. 7), della dir. 2007/2/CE.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alla Regione Toscana, agli enti e organismi dipendenti dalla Regione, ivi compresi quelli di consulenza, sia della Giunta regionale, sia



del Consiglio regionale, agli organismi privati, comunque denominati, controllati dalla Regione, alle aziende sanitarie e agli enti del servizio sanitario regionale.

2. La presente legge, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto delle modalità organizzative di ciascuno, si applica agli enti locali, ai loro consorzi, associazioni e agenzie, agli enti e organismi dipendenti o strumentali degli enti locali e agli organismi privati, comunque denominati, controllati dagli enti locali.

3. La presente legge si applica altresì ai concessionari di servizi pubblici regionali e locali e ai soggetti privati, limitatamente allo svolgimento di attività di pubblico interesse nelle materie di competenza regionale.

4. La Regione, al fine di rendere riutilizzabile il maggior numero di dati e informazioni del settore pubblico, garantirne la qualità e favorire il coordinamento nel territorio regionale, promuove intese con gli enti locali, altre pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico, ivi incluse le rappresentanze associative degli enti locali, nonché con biblioteche, musei e archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca, aventi sede e svolgenti la propria attività nel territorio regionale, e qualsiasi altro soggetto che persegua finalità strumentali alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

5. La Regione, al fine di favorire la migliore e più ampia divulgazione, fruizione e riutilizzo dei dati e delle informazioni del settore pubblico, promuove intese con le associazioni senza scopo di lucro che operano in materia di dati, conoscenza e servizi aperti e in materia di sviluppo di programmi a codice sorgente aperto.

6. Al fine di favorire il rilascio di informazioni, utilità e servizi all'utenza sul territorio regionale, anche per mezzo dei dati aperti e del loro riutilizzo, la Regione promuove intese e l'introduzione di clausole specifiche al riguardo nell'ambito dei contratti con le aziende che svolgono servizi pubblici.

Art. 4.

Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici

1. La Regione e i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, garantiscono la diffusione dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui sono titolari, strutturati in formati aperti, liberamente accessibili a tutti e riutilizzabili (open data), nel rispetto di quanto previsto al comma 2, mediante la gestione di piattaforme tecnologiche messe a disposizione dalla Regione e la relativa pubblicazione sul sito web istituzionale dedicato, che costituisce il catalogo dei dati e dei servizi, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'amministrazione, o rendendoli disponibili mediante servizi interoperabili di accesso ai dati.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, i dati e i documenti indicati dal comma 1 sono accessibili e riutilizzabili a titolo gratuito da chiunque, nel rispetto della

normativa statale e regionale, in particolare in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.

3. Per incentivare le azioni in materia di dati e servizi di tipo aperto, dare sostegno e garantire uniformità nella valorizzazione del patrimonio informativo sul territorio, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, possono, su richiesta, avvalersi delle piattaforme tecnologiche di cui al comma 1, usufruendo di un proprio spazio da gestire in autonomia, o realizzare la cooperazione fra portali e cataloghi di dati di tipo aperto.

4. Con decreti dei dirigenti delle strutture responsabili dei dati, in conformità alle disposizioni nazionali al riguardo, sono individuati i casi nei quali, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l'utilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici della Regione non sono gratuiti, ma sono soggetti all'applicazione di una tariffa determinata tenuto conto dei soli costi diretti di messa a disposizione del pubblico, di riproduzione e diffusione.

Art. 5.

Caratteristiche della pubblicazione e del riutilizzo

1. La Regione e i soggetti di cui all'articolo 3, si impegnano a rendere riutilizzabili i dati pubblici e i documenti contenenti dati pubblici, in base a modalità che ne assicurino l'accesso automatizzato, generale e diffuso a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

2. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai dati pubblici e ai documenti contenenti dati pubblici, assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori.

3. La Regione pubblica i dati di cui all'articolo 4, comma 1, e i relativi metadati al livello possibile di granularità e promuove modalità tecniche che consentano di realizzare l'interoperabilità e di effettuare correlazioni fra insiemi di dati e banche dati indipendenti.

4. Le licenze standard per il riutilizzo, predisposte in conformità all'articolo 8 del decreto legislativo n. 36/2006, devono consentire la più ampia e libera riutilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e con finalità di lucro, dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni di cui all'articolo 4, comma 2, salvo l'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

5. La Regione utilizza, in modo preferenziale, licenze standard per il riutilizzo leggibili e riconoscibili anche da utenti internazionali per l'esigenza di armonizzare il rilascio di dati aperti con analoghe iniziative di carattere internazionale.

Art. 6.

Organizzazione e attuazione

1. La pubblicazione dei dati di tipo aperto della Regione e l'attivazione di servizi relativi ai dati aperti, consegue ad un processo interno alla stessa atto a identificare,



analizzare e verificare i dati, al fine di garantire il rispetto della normativa e l'esattezza, la qualità e la completezza dei dati pubblicati ed è regolata da disposizioni organizzative da parte della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. Per garantire quanto previsto agli articoli 4 e 5, le strutture responsabili dei dati assicurano l'esattezza, la completezza, la qualità e l'aggiornamento dei dati nella loro responsabilità e forniscono alle strutture competenti in materia di sistemi informativi e società dell'informazione, i dati da pubblicare come dati di tipo aperto, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Le strutture competenti in materia di sistemi informativi e società dell'informazione assicurano lo svolgimento delle attività e delle operazioni tecniche necessarie alla messa a disposizione e pubblicazione dei dati come dati di tipo aperto.

4. Il rispetto di quanto previsto dalla presente legge da parte delle strutture regionali di cui ai commi 2 e 3, è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali dei dirigenti preposti alle strutture competenti.

Art. 7.

Partecipazione e collaborazione di soggetti pubblici e privati

1. La Regione si adopera per promuovere l'adozione, da parte degli altri soggetti di cui all'articolo 3, delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati aperti.

2. Per promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei soggetti privati alle azioni relative ai dati di tipo aperto, la Regione assicura la possibilità di proposta e segnalazione in materia di dati pubblici e loro riutilizzo da parte di cittadini, associazioni e imprese, consentendo altresì di segnalare le elaborazioni e le soluzioni realizzate per mezzo dei dati di tipo aperto, che sono opportunamente valorizzate dalla Regione.

3. La Regione esamina le proposte e le segnalazioni di cui al comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di motivate esigenze, l'esame può essere effettuato fino a un massimo di novanta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di sussistenza di ragioni ostative di ordine economico, organizzativo o giuridico, la struttura competente responsabile dei dati, entro i medesimi termini, comunica con motivazione il mancato accoglimento.

4. Nell'ambito delle attività di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale toscana») e del relativo programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza, la Regione predispone interventi di informazione e sensibilizzazione, al fine di sviluppare una cultura sui dati e sui formati aperti e favorirne il riutilizzo.

5. La Regione favorisce la diffusione e il riutilizzo dei dati e delle informazioni, promuovendo e valorizzando le attività formative orientate al perseguimento degli obiettivi della presente legge.

6. I soggetti pubblici e privati presenti sulle piattaforme tecnologiche di cui all'articolo 4, comma 1, e sul sito web istituzionale dedicato, anche laddove autorizzati dalla Regione Toscana all'inserimento di dati o contenuti in specifiche sezioni, hanno la completa responsabilità sui contenuti, sulla qualità, sulle licenze e sulle scelte relative alla pubblicazione dei dati per ogni profilo di rilevanza giuridica, rimanendo esclusa ogni responsabilità della Regione in ordine a tale tipologia di dati.

Art. 8.

Interventi a sostegno dell'iniziativa pubblica e privata legata al riutilizzo


1. La Regione predispone, sulle piattaforme tecnologiche di cui all'articolo 4, comma 1, e sul sito web istituzionale dedicato, spazi nei quali possono essere strutturate modalità di utilizzo dei dati aperti in modo cooperativo tra tutti i soggetti pubblici e privati che intendano aderire.

2. Nell'ambito delle attività di cui alla legge regionale n. 1/2004 e del relativo programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza, al fine di agevolare lo sviluppo delle iniziative economiche private legate al riutilizzo dei dati, nonché allo sviluppo delle piattaforme di cui all'articolo 4, comma 1, la Regione, nell'ambito delle strategie in materia di sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, sostiene e promuove, nel rispetto delle regole della concorrenza, la crescita imprenditoriale e la competitività dell'industria regionale sui mercati nazionali e internazionali, attuando, in particolare, interventi e iniziative rivolti allo sviluppo di idee e realizzazioni innovative da parte di soggetti privati su temi legati all'uso delle tecnologie digitali, basate sul riutilizzo dei dati pubblici.

Art. 9.

Amministrazione trasparente

1. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire maggiore trasparenza, cura la pubblicazione in formato aperto nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web istituzionale degli atti e dei dati di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), relativi alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, anche per importi pari o inferiori a mille euro.



La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 febbraio 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 febbraio 2015.

(*Omissis*).

15R00211

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO 29 settembre 2014, n. 22.

Modifiche regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17 (Disciplina delle Strutture Ricettive Alberghiere) e successive modifiche.

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 78 del 30 settembre 2014*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 17

1. All'articolo 1, comma 2 le parole «al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio» sono sostituite con le seguenti: «all'esercizio».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 2 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 17

1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a) dopo le parole «gli alberghi» sono aggiunte le seguenti: «o hotel»;

2) alla lettera b), dopo le parole «le residenze turistico-alberghiere» sono aggiunte le seguenti: «o residence»;

3) alla lettera c) le parole «i motels» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli alberghi o hotel sono le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere, suite o appartamenti, ubicati in uno o più stabili o in parti di stabile o dipendenze. Le strutture sono composte da non meno di sette camere, adibite al pernottamento degli ospiti nelle quali sono forniti alloggio, eventualmente prima colazione e servizi accessori. Negli alberghi o hotel è consentita la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva in posti letto delle unità abitative, non può essere superiore alla capacità ricettiva, in posti letto, delle camere non ricomprese in unità abitative.»

c) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Le residenze turistico-alberghiere o residence sono strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono, per un soggiorno della durata minima di tre notti, alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Le strutture sono composte da non meno di sette appartamenti, o monolocali, adibiti al pernottamento degli ospiti, nei quali sono forniti alloggio ed altri eventuali servizi accessori centralizzati. Nelle residenze turistico-alberghiere o residence è consentita la presenza di camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 20 per cento di quella complessiva dell'esercizio.»

d) il comma 4 è abrogato;

e) al comma 5, la parola «recettive» è sostituita dalla seguente «ricettive».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 17

1. Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «offerti» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e urbanistiche»;

b) alla lettera a), le parole «gli alberghi dotati» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture dotate»;

c) alla lettera b), le parole «gli alberghi dotati» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture dotate»;

d) alla lettera c), le parole «gli alberghi» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture» e dopo le parole «(2003/287/CE)» sono aggiunte le seguenti: «e successive modifiche»;

e) alla lettera d), sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «gli alberghi o i residences, assoggettati» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture assoggettate»;

2) la parola «ubicati» è sostituita dalla seguente: «ubicate»;

3) la parola «dotati» è sostituita dalla seguente: «dotate»;



f) alla lettera e), le parole «per gli alberghi» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture»;

g) le lettere g) ed h) sono abrogate;

h) alla lettera i), dopo le parole «albergo» sono aggiunte le seguenti: «o hotel» e la parola «suites» è sostituita dalla seguente: «suite»;

i) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) motel, per le strutture alberghiere ubicate nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, particolarmente attrezzate per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, alle quali assicurano, quali servizi complementari, i servizi di autorimessa e di rimessaggio, in misura di un posto-auto per ogni camera, per almeno il 50 per cento delle camere, ed in misura di un posto-imbarcazione ogni due camere, per almeno il 40 per cento delle camere, di cui dispongono, nonché il servizio di prima assistenza meccanica e di rifornimento carburanti».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 4 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 17

1. Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «alberghi» sono inserite le seguenti «o hotel»;

b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) un bagno privato riservato per ogni camera con le misure e le caratteristiche previste nell'allegato A2.»;

c) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) bagni completi a uso comune delle camere sprovviste di bagno privato, nella misura di un locale bagno completo ogni otto posti letto o frazione, per le strutture preesistenti alla data del 30 settembre 2014.»

d) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) un lavabo di acqua corrente, calda e fredda, uno specchio e una presa di corrente, in ogni camera sprovvista di un locale bagno privato per le strutture preesistenti alla data del 30 settembre 2014.»

2. Al comma 2, la parola «residences» è sostituita dalle seguenti: «Le residenze turistico-alberghiere o residence»;

3. Il comma 3 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'articolo 5 del r.r. 24 ottobre 2008, n. 17

1. All'articolo 5, comma 2, dopo le parole «In particolare,» sono inserite le seguenti: «per le persone con disabilità permanente o temporanea.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 6 del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17

1. All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «, contiguo, ma separato e distinto» sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le dipendenze, utilizzate dalle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, per l'alloggio dei clienti, sono locali situati in stabili, o parti di essi, con un numero di camere o appartamenti anche inferiore a sette distanti non oltre 200 metri dall'immobile principale, o casa madre, purché tale ubicazione consenta di mantenere l'unitarietà della gestione e dell'utilizzo dei servizi».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 7 del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Classificazione delle strutture). — 1. La denominazione, la classificazione e le eventuali specificazioni aggiuntive sono indicate dal titolare o gestore della struttura ricettiva nella Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

2. I titolari delle strutture ricettive, sulla base dei requisiti di cui agli allegati da A1 ad A6, indicano la classificazione per:

a) gli alberghi o hotel e relative dipendenze, con un numero variabile da 1 a 5 stelle;

b) le residenze turistico-alberghiere o residence con un numero variabile da 2 a 4 stelle.

3. Gli alberghi classificati a cinque stelle, possono esercitare la facoltà di destinare, ad una classificazione a quattro stelle, un numero di camere con un quantitativo di posti letto complessivo non superiore al 40 per cento del totale dei posti letto. Le relative camere possono avere i requisiti funzionali minimi previsti per detta classificazione (quattro stelle), mentre i servizi offerti e i requisiti strutturali dell'attività alberghiera sono corrispondenti alla categoria prevalente (cinque stelle).

4. Le dipendenze mantengono lo stesso livello di classificazione della casa madre, qualora le camere o gli appartamenti posseggano tutti i requisiti per quel livello di classificazione e nelle camere siano assicurati gli stessi servizi previsti per la casa madre.

5. Qualora le camere o gli appartamenti della dipendenza non posseggano i requisiti di classificazione di cui agli allegati A1 e A2, il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua il livello di classificazione sulla base degli effettivi requisiti posseduti dalle camere o dagli appartamenti, indipendentemente dalla classificazione stabilita per la casa madre.

6. La Provincia, d'ufficio, effettua le verifiche, circa la sussistenza dei requisiti della struttura ricettiva corrispondenti alla classificazione ed alle eventuali specificazioni aggiuntive indicate in SCIA. Qualora la Provincia accerti, nel periodo previsto dall'articolo 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, che la struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere o non abbia i requisiti delle specificazioni aggiuntive espresse, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con provvedimento mo-



tivato da notificare all'interessato, procede alla rettifica della classificazione e delle specificazioni aggiuntive. Il provvedimento della Provincia è trasmesso al Comune competente per territorio.

Art. 8.

*Sostituzione dell'articolo 8
del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17*

1. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Procedura per la classificazione*). — 1. Il titolare o il gestore della struttura indica, nella SCIA, la denominazione, la tipologia di appartenenza, la classificazione e le eventuali specificazioni aggiuntive previste all'articolo 3, allegando, alla stessa, una tabella riepilogativa, predisposta dai Comuni, contenente i requisiti minimi funzionali e strutturali attestanti il possesso della classificazione indicata.

2. Il Comune, effettuate le verifiche di competenza anche sulla denominazione di cui all'art. 10, trasmette, mediante posta elettronica certificata (PEC), la SCIA alla Provincia, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 6.

3. Al fine di favorire, in un'ottica di leale collaborazione, un adeguato sistema di condivisione delle informazioni il Comune trasmette, all'Agenzia regionale del Turismo e alla Provincia territorialmente competente, entro il 30 ottobre di ogni anno o su richiesta dell'Agenzia stessa, gli aggiornamenti dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi che hanno presentato la SCIA nel corso dell'anno.»

Art. 9.

*Sostituzione dell'articolo 9
del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17*

1. L'articolo 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Esercizio delle attività*). — 1. L'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera, è subordinato alla presentazione della SCIA, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o allo Sportello Unico per le Attività Ricettive (SUAR), ove costituiti, del Comune competente in cui la struttura è situata.

2. La SCIA, in particolare, contiene le indicazioni relative alla tipologia di appartenenza, alla denominazione, alle eventuali specificazioni aggiuntive, alla classificazione sulla base dei requisiti previsti dal presente regolamento, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura medesima. Per le fattispecie indicate all'articolo 7, comma 3 devono essere indicati il numero esatto delle camere classificate a quattro stelle nonché la loro localizzazione.

3. Alla SCIA che viene presentata per l'attivazione di nuove strutture o per le intervenute variazioni della capacità ricettiva di strutture esistenti, sono allegati:

a) la planimetria asseverata da tecnici abilitati, con la quale è indicata la superficie utile, la destinazione d'uso di ogni vano, l'altezza e il numero dei posti letto conforme allo stato dei luoghi ed ai titoli abilitativi dichiarati;

b) la relazione tecnica asseverata da tecnici abilitati attestante la conformità della struttura alle normative vigenti;

c) la dichiarazione del possesso dei titoli in materia di sicurezza, prevenzione incendi completa degli estremi degli stessi;

d) la documentazione in materia di normative sull'impatto acustico o dichiarazione di esclusione da detta norma, da parte di microimprese, piccole imprese e medie imprese;

e) gli estremi della denuncia di iscrizione per i tributi comunali sui rifiuti e i servizi, comunque denominata dal Comune ove è ubicata la struttura ricettiva;

4. La SCIA nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, comma 4 della l.r. n. 13/2007 abilita inoltre ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, ad effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, ad uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia, la presentazione della SCIA abilita inoltre, le strutture ricettive ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.

6. Il titolare o il gestore della struttura provvede:

a) a segnalare, mediante SCIA da presentare al SUAP o SUAR competente per territorio:

1) le eventuali variazioni degli elementi strutturali e di classificazione in precedenza segnalati;


2) le modifiche societarie quali le trasformazioni, le modifiche di denominazione della ragione sociale, il cambio di rappresentanza legale o il cambio del preposto nonché ogni variazione dei contenuti amministrativi intervenuti rispetto alla SCIA già presentata;

3) il subentro nell'esercizio dell'attività, la variazione di classificazione, la variazione di denominazione, l'attribuzione di specificazione aggiuntiva. Nel caso di subentro, la SCIA è corredata degli atti dei contratti societari stipulati tra le imprese;

b) a stipulare apposita assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti dei clienti;

c) a comunicare con apposita nota al SUAP, i periodi di apertura e chiusura, anche a carattere straordinario.

7. Il SUAP o il SUAR, tramite posta elettronica certificata (PEC) trasmette, all'Agenzia regionale del Turismo, i dati significativi della SCIA, riguardanti le nuove aperture o le variazioni segnalate dalle strutture, concernenti,



in particolare, il numero e la data della SCIA, l'anagrafica della struttura, la relativa capacità ricettiva, la classificazione, la denominazione e le specificazioni aggiuntive.

Art. 10.

*Sostituzione dell'articolo 10
del r.r. 24 ottobre 2008, n. 17*

1. L'articolo 10, è sostituito dal seguente:

«Art.10 (*Denominazioni*). — 1. La denominazione delle strutture non può essere uguale o simile a quella di altre strutture ricettive, alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta, presenti nel territorio comunale, fatte salve le denominazioni già esistenti alla data del 30 settembre 2014.

1-bis. Qualora il comune accerti, anche su istanza dei titolari delle strutture ricettive interessati, la presenza di una o più denominazioni simili o uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 1. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa l'avvenuta modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il Comune segnala l'inadempienza alla Provincia territorialmente competente ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 6, della l.r. n. 13/2007.

2. La denominazione di cui al comma 1, deve contenere anche la tipologia di appartenenza come indicato all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).

3. La previsione di cui al comma 2, è obbligatoria per le nuove strutture la cui attività è iniziata in data successiva alla data del 30 settembre 2014, nonché per le strutture esistenti che presentino, a qualsiasi titolo, una nuova SCIA.

4. Non può essere assunta né pubblicizzata una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia di struttura ricettiva diversa da quella di appartenenza o che induca in errore rispetto al livello di classificazione attribuito.

5. Nelle fattispecie previste all'articolo 7 comma 3, le strutture debbono indicare entrambe le categorie di appartenenza, dando maggior risalto alla categoria prevalente.

6. I «Motel» preesistenti alla data del 30 settembre 2014 possono continuare a mantenere la denominazione di «Motel».

7. La denominazione è indicata nell'insegna della struttura posta sulla facciata principale della stessa.»

Art. 11.

*Sostituzione dell'articolo 11
del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17*

1. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Insegna, targa e altri obblighi informativi*). — 1. Presso tutte le strutture è esposta sulla facciata principale, ed in modo ben visibile all'esterno, l'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura stessa.

2. Sulla facciata principale, in caso di mancata indicazione nell'insegna di cui al comma 1, è apposta una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza, le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente, nonché l'eventuale specificazione aggiuntiva. Nella fattispecie indicata all'articolo 7 comma 3, devono essere indicate entrambe le categorie di appartenenza, provvedendo a dare maggiore risalto alla categoria prevalente. Qualora i regolamenti del comune e/o del condominio in cui è ubicata la struttura vietino l'apposizione della suddetta targa, la medesima può essere apposta in prossimità dell'entrata.

3. All'interno di ogni struttura, sono esposte in modo ben visibile:

a) la documentazione inerente la regolarità dell'esercizio (copia dell'autorizzazione, ove esistente, o della SCIA), all'interno della zona di ricevimento degli ospiti;

b) la tabella dei prezzi, all'interno della zona di ricevimento degli ospiti;

c) il cartellino prezzi, all'interno di ogni camera o alloggio.

4. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, su tutto il materiale promozionale della struttura stessa, nonché nei siti web ufficiali, laddove esistenti. Nelle fattispecie di cui all'articolo 7 comma 3, devono essere indicate entrambe le categorie di appartenenza, provvedendo a dare maggiore risalto alla categoria prevalente.

5. Le insegne per l'esercizio di motel, già autorizzate alla data del 30 settembre 2014, sono considerate conformi.

6. Le insegne di alberghi o hotel e residenze turistico-alberghiere o residence, esistenti alla data del 30 settembre 2014, sono considerate conformi, anche riguardo alle attività che presentino una nuova SCIA ai sensi dell'articolo 9 comma 3.

Art. 12.

*Abrogazione dell'articolo 12
del r. r. 24 ottobre 2008, n. 17*

1. L'articolo 12 è abrogato.

Art. 13.

*Inserimento dell'articolo 13-ter
al r. r. 24 ottobre 2008, n. 17*

1. Dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:

«Art.13-ter (*Disposizioni transitorie in materia di residenze turistico-alberghiere o residence*). — 1. Entro il 31 dicembre 2014 il titolare o il gestore di residenze turistico-alberghiere o residence già operanti in virtù delle precedenti normative, ancora non in possesso di titolo abilitativo all'esercizio di attività, presenta la SCIA al Comune per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 31 della l.r. n. 13/2007.



2. Fino al 31 dicembre 2014 e comunque fino alla presentazione della SCIA le residenze turistico-alberghiere o residence di cui al comma 1, continuano l'esercizio dell'attività ricettiva».

Art. 14.

*Inserimento dell'articolo 13-quater
al r.r. 24 ottobre 2008, n. 17*

1. Dopo l'articolo 13-ter è inserito il seguente:

«Art. 13-quater (*Disposizioni transitorie per le strutture ricettive alberghiere*). — 1. Entro il 30 giugno 2015 il titolare o il gestore di strutture ricettive alberghiere effettua gli adeguamenti previsti dal presente regolamento.

2. Per i casi che dovessero verificarsi in applicazione delle presenti disposizioni transitorie, sono valide le norme di cui agli articoli 10 e 11, del r.r. 21 settembre 2009 n. 16 e successive modifiche.

3. Per le strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30 settembre 2014, in deroga alle misure previste per la superficie delle camere, è consentito il mantenimento della superficie esistente, la cui dimensione non può essere inferiore al 25 per cento per le strutture già classificate da una a tre stelle ed al 20 per cento per le strutture già classificate a quattro e cinque stelle.

4. Per le strutture ricettive esistenti alla data del 30 settembre 2014 che prevedono l'installazione di bagni privati in camere che ne siano sprovviste, la superficie delle camere può essere ridotta nelle misure indicate al comma 3.

5. I titolari e i gestori di strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 30 settembre 2014 che offrono il servizio di somministrazione alimenti e bevande alle persone alloggiate segnalano al Comune con SCIA, ai sensi dell'art. 9 comma 4, l'estensione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande alle persone non alloggiate.

6. Il Comune entro il 30 giugno 2015 provvede ad inviare all'Agenzia Regionale del Turismo e alla Provincia territorialmente competente in via telematica (PEC):

a) l'elenco delle strutture ricettive alberghiere operanti sul territorio, divise per tipologia, specificando nell'ordine, il numero progressivo, la denominazione con eventuale specificazione aggiuntiva, la classificazione, l'indirizzo, il numero dei posti letto, i servizi complementari (Spa, Sala Congressi, Piscina, ecc.), gli estremi del titolo abilitativo o la data e il numero protocollo SCIA;

b) l'elenco delle imprese alberghiere specificando nell'ordine, gli estremi del titolo abilitativo o la data e il numero di protocollo SCIA, la denominazione con l'eventuale specificazione aggiuntiva, il nome e l'indirizzo del titolare o gestore (sia se persona fisica o giuridica).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Roma, 29 settembre 2014

ZINGARETTI

(*Omissis*).

15R00128



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 5 0 5 0 2 *

€ 3,00

